

Prot. n.253/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 21 Maggio 2012

Oggetto: **Nucleo familiare da tenere in considerazione per il calcolo IMU dell'abitazione principale**

***Per fruire della detrazione, il possessore dell'immobile deve dimorarvi e risiedervi anagraficamente con il nucleo familiare***

Al fine di identificare coloro che possono fruire delle agevolazioni IMU previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze (aliquota ridotta e detrazione) l'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, ha disposto che il possessore dell'immobile debba dimorarvi e risiedervi anagraficamente assieme al proprio nucleo familiare. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un immobile soltanto.

Pertanto il nucleo familiare deve contemporaneamente dimorare ed avere la residenza anagrafica in uno stesso immobile; in caso contrario (se il nucleo familiare non dimora o non ha la residenza presso lo stesso immobile, ma in due distinti immobili sul territorio dello stesso Comune), l'intero nucleo beneficia di aliquota ridotta e detrazioni per un immobile soltanto. Con tale disposizione, il legislatore ha voluto negare il regime agevolato sia all'unità immobiliare nella quale il possessore risieda anagraficamente ma non dimori sia all'unità nella quale il possessore dimori ma non risieda anagraficamente.

Come di consueto gli Uffici dell'Associazione restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti

  
ANCE - RAGUSA  
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa  
IL VICE PRESIDENTE  
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)